



Deliberazione giunta regionale n. 304 del 28/06/2012

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria

Settore: 1 - Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria

Oggetto:

Disegno di Legge recante "Norme regionali in materia di sicurezza e qualita' del lavoro"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che le competenze legislative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono esercitate dalla Regione ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale;
- b. che l'innalzamento degli standard di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in coerenza con il quadro normativo nazionale e comunitario, del quale fanno parte le norme del D.Lgs. 81/08 e quelle concernenti le attività degli organi deputati alla prevenzione e vigilanza, possa essere perseguito mediante l'implementazione di un sistema di governo regionale che assicuri un migliore coordinamento delle attività di vigilanza in senso stretto con la diffusione degli strumenti di concertazione di governo delle politiche afferenti alla materia di cui trattasi, l'incentivazione del ricorso alle buone prassi nel settore delle piccole e medie imprese, l'adozione di misure premiali per l'attestazione, da parte delle imprese, dell'attuazione in maniera continuativa, al proprio interno, di sistemi di gestione della sicurezza certificati a livello nazionale o internazionale;
- c. che tale obiettivo possa essere perseguito attraverso una complessiva riorganizzazione e potenziamento delle procedure di vigilanza ed il loro collegamento alle infrastrutture informatiche nazionali, prevedendo anche forme di scambio on-line delle informazioni tra le istituzioni territorialmente competenti, ai fini di una più efficiente e razionale pianificazione degli interventi, secondo logiche di feed-back, nella definizione dei programmi e degli stanziamenti in sede di accordi Stato-Regioni;

RITENUTO:

- a. che il perseguimento dei suddetti obiettivi possa essere realizzato mediante le azioni disciplinate nel disegno di legge recante "Norme regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro" che è allegato al presente atto per formarne parte integrante;

PRESO ATTO

- a. che in ordine al predetto disegno di legge l'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale della Campania ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso con nota di prot.n.9969/UDCP/GAB/UL del 25.6.2012;

VISTA la nota di prot.n. 9993/UDCP/GAB/Uff.VIII del 26 giugno 2012 del Gabinetto del Presidente - Ufficio Rapporti con il Parlamento e funzioni di cui all'art. 25, commi 3 e 4, della L.R. n.7/2002 con la quale è stato espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento, a condizione di apportare talune modificazioni al disegno di legge;

DATO ATTO che dette modificazioni sono state puntualmente recepite nello schema di provvedimento allegato;

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il disegno di legge recante "*Norme regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro*" allegato al presente atto a formarne parte integrante,

2. di trasmettere l'allegato testo al Consiglio Regionale della Campania per il seguito di competenza;
3. di inviare il presente atto all'A.G.C. Assistenza Sanitaria ed all' A.G.C. Istruzione - Educazione - Formazione Professionale per quanto di competenza, nonché al Settore Stampa e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Norme regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro

Art.1

Principi e finalità generali

1. La Regione esercita le competenze legislative di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
2. La Regione promuove le intese istituzionali finalizzate alla tutela della dignità e sicurezza delle condizioni di lavoro, al contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti pubblici e privati.

Art. 2

Azioni di sistema

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione:
 - a) assicura il necessario coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali per l'attuazione delle misure e degli obiettivi prioritari in materia di vigilanza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b) adotta specifiche iniziative, in collaborazione con le parti sociali, per la semplificazione delle procedure e la diffusione dei modelli di sistemi di gestione della sicurezza basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa;
 - c) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientano i comportamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro, all'innalzamento degli standard minimi di tutela definiti a livello nazionale;

- d) realizza le iniziative opportune per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni e degli organismi competenti, in conformità con i parametri definiti per il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);
- e) promuove accordi istituzionali per il contrasto del lavoro irregolare e dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e svolge le attività definite;
- f) assicura, nell'ambito e nei limiti delle competenze attribuite dalla Costituzione, il rispetto di intese ed accordi con le istituzioni europee e con gli enti nazionali per garantire e favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di buone prassi.

Art. 3

Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

1. Fermo restando il potere di gestione dell'attività tecnica ed informatica attribuito all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, la Regione supporta, senza nuovi e maggiori oneri per la finanzia regionale, tramite il Sistema Informativo Regionale (SIRP), l'integrazione e lo scambio dei dati con il Servizio Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), sulla base di specifiche intese preventive, con le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e la Direzione regionale del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
2. La Regione, mediante l'elaborazione dei dati raccolti dal Sistema informativo regionale, individua gli obiettivi e la ripartizione delle risorse da destinare alle azioni di prevenzione e vigilanza nel territorio regionale, consentendo la periodica consultazione dei flussi informativi anche alle parti sociali, nel rispetto delle disposizioni in materia di accessibilità e

trattamento dei dati, di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2-bis. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art.4

Anagrafe dei cantieri

1. La Regione adotta criteri e modalità di archiviazione e scambio telematico dei dati acquisiti dalle ASL, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008, funzionali a rendere fruibile agli organi di vigilanza competenti in materia di sicurezza sul lavoro il costante aggiornamento dei cantieri attivi sul territorio regionale e delle violazioni accertate, anche attraverso il monitoraggio delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo medesimo.
2. Per promuovere l'uniforme applicazione delle norme e l'efficiente coordinamento delle attività di vigilanza, la Regione definisce, con successivo provvedimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, le modalità di accesso e consultazione telematica delle rilevazioni del Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SIRP), da parte degli Organismi paritetici Territoriali.
3. Nella definizione dei piani regionali di prevenzione, la Regione tiene conto del quadro aggiornato dei rischi e delle attività di vigilanza risultante dalle rilevazioni trasmesse ed elaborate dal SIRP.
4. Nel rispetto dell'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011, la copertura dei costi di gestione dei servizi di cui ai commi precedenti è integrata con risorse regionali, ove disponibili in bilancio.

4-bis. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 5

Criteri di premialità

1. Nelle procedure di aggiudicazione dei lavori e opere di cui all'allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008, le Amministrazioni aggiudicatrici prevedono analisi specifiche dei costi in funzione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate inerenti alla salute e alla sicurezza dell'esecuzione dei lavori:

- a) le varianti volte all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze e dei rischi specifici tra le fasi lavorative del cantiere e le condizioni ambientali;
- b) l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza certificati a livello nazionale o internazionale, ovvero di codici etici o di altri strumenti di definizione del programma e delle modalità di controllo delle procedure di lavoro, in ossequio ai principi della responsabilità sociale d'impresa;
- c) la definizione di organigrammi e di modalità di controllo delle attrezzature diretti a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 69, 70, 71 e 74 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) l'ottimizzazione della gestione dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. In tutti gli affidamenti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara specifici elementi di valutazione per l'adozione e la costante attuazione a livello aziendale di standard di misure finalizzate alla protezione dell'incolumità dei lavoratori assicurando elementi di premialità

per i modelli organizzativi che assicurano standard di sicurezza e protezioni più elevati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Potenziamento delle attività di controllo e incentivi per la qualità del lavoro

1. La Regione promuove opportune intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza sugli ambienti di lavoro e le organizzazioni sindacali per la pianificazione di interventi, specie nei settori più a rischio, finalizzati a promuovere nell'ambito di progetti mirati, azioni straordinarie e verifiche preventive in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
2. Per agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale la Regione promuove la diffusione di buone prassi e di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. A tal fine, la Regione finanzia la realizzazione di progetti innovativi orientati a promuovere l'adozione e la costante attuazione di codici di condotta etici e di sistemi certificati di gestione dei rischi, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 529.000 euro, per l'anno 2012, a valere sull'unità previsionale di base 3.13.115 (spesa corrente)
- 4-bis. Agli oneri derivanti dal precedente comma 4, pari a 529.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.13.115 (spesa corrente) del bilancio regionale "attività promozionali in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro per le finalità di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

4-ter. A decorrere dall'anno 2013 le quote annuali di spesa sono determinate dalla legge di bilancio della Regione.

Art. 7

Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro

1. la Regione concorre all'individuazione dei settori e le priorità di intervento in materia di prevenzione e vigilanza, nel quadro delle azioni programmate a livello nazionale, avvalendosi del supporto tecnico del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro istituito dall'articolo 24, comma 2 della legge regionale n. 14 del 2009.

Art. 8

Abrogazioni

1. Gli articoli 2, 26 e 56 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) sono abrogati.

2. E' o rimane abrogata, altresì, ogni altra disposizione della legge regionale n. 3 del 2007 che, al momento della sua applicazione, sia in contrasto con il testo vigente del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE).